REGOLAMENTO (CEE) N. 1111/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1986

che rettifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 9 e l'articolo 65,

considerando che da una verifica è risultato che, a causa di un errore, il testo del regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione [3] non corrisponde alle misure sottoposte al parere dei comitati di gestione interessati; che occorre pertanto rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 856/86 è sostituito dal seguente:

« 1. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare il 6 % del quantitativo di vino da tavola che esso ha prodotto durante la campagna 1985/1986.

Tuttavia, gli stati membri possono prevedere che il quantitativo totale per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non superi 5 ettolitri per ettaro di vigneto destinato alla produzione di vino da tavola dal produttore in questione. In tal caso tale possibilità può essere sia estesa all'insieme del territorio dello stato membro sia limitata alla totalità di una zona viticola o della parte di zona viticola compresa nel territorio dello stato membro.

Ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 ettolitri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 25 marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 27.